

Block notes

a cura di Luisa Brambilla

Privacy nella sanità: le nuove regole



I dati sanitari escono dagli schedari di medici e ospedali per entrare in rete. E la riservatezza è da tutelare.

Quali servizi richiedono il consenso informato del cittadino e come si deve muovere il personale sanitario per tutelare la riservatezza dei dati sulla salute dei pazienti? L'Autorità Garante della Privacy ha risposto, di recente, ad alcuni dubbi in merito. Cominciamo con i servizi erogabili esclusivamente con il consenso dell'interessato. «In primo luogo, il servizio di refertazione elettronica, il così detto referto on-line. Il paziente può autorizzare la struttura sanitaria a inviare il referto online direttamente al proprio medico curante», spiega l'avvocato **Gabriele Chiarini**, esperto di diritto sanitario. «Ci vuole il consenso esplicito anche per attivare la consultazione del Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE), che raccoglie dati e documenti sanitari relativi al paziente – esami di laboratorio, verbali del Pronto soccorso, lettere di dimissioni ospedaliere, vaccinazioni. È il paziente a definire le condizioni di gestione del FSE, visto che può specificare chi può consultare il suo fascicolo, e anche a quali dati può avere accesso, quindi oscurando eventualmente alcune informazioni».

Il consenso informato del paziente, invece, non serve più per "finalità di cura": «Quando, cioè, il medico fa una diagnosi o prescrive una terapia, è già obbligato alla riservatezza dal segreto professionale» dice Chiarini. «Anche per l'utilizzo di App di telemedicina (come quelle che registrano il battito cardiaco o il sonno) l'accesso esclusivo ai dati da chi è vincolato al segreto professionale rende superflua il consenso». S. M.

